

**Cassazione Civile Sezione Lavoro – Sent. n. 20845 del 29.09.2009***omissis***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale-giudice del lavoro di Napoli P.N. conveniva in giudizio l'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI X. (in acronimo ASL X.) - alle cui dipendenze prestava lavoro subordinato - esponendo: -) che, in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione, gli erano state affidate, con Delib. 16 gennaio 1995, n. 6, le funzioni di responsabile del Distretto n. X. di Afragola e che aveva disimpegnato tale incarico fino al 16 ottobre 1999, data in cui, a seguito di avviso pubblico, gli era stato conferito l'incarico quinquennale di Dirigente Sanitario di X. livello di Organizzazione Servizi Sanitari di Base; -) che, nonostante l'atto formale di nomina e lo svolgimento di mansioni superiori, dal 16 gennaio 1995 al 16 ottobre 1999, presso una struttura complessa, non gli era stata adeguata la retribuzione con i compensi previsti per il X. livello dirigenziale, ai sensi dell'art. 36 Cost., nonché dell'art. 40 della normativa contrattuale all'epoca vigente;

chiedeva, quindi, la condanna della convenuta ASL X. al pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma di L. 118.926.052 oltre agli accessori di legge.

Si costituiva in giudizio l'ASL X. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

L'adito Tribunale di Napoli, con sentenza del 25 ottobre 2002, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. relativamente alle pretese eventualmente maturate fino al 30 giugno 1998 e rigettava per il resto la domanda.

Successivamente, a seguito di impugnativa del P. e ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di appello di Napoli - con sentenza dell'11 luglio 2005 - rigettava l'appello compensando le spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza P.N. propone ricorso affidato ad un unico motivo.

L'intimata ASL X. resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 2103 cod. civ. e art. 2126 cod. civ., (comma 2) art. 36 Cost., nonché difetto di motivazione ed errata interpretazione di legge e di contratto collettivo di lavoro" - rileva, a censura della sentenza impugnata, che "la tutela della giusta retribuzione è assicurata anche ai lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni e che, per giurisprudenza pacifica, ai fini dell'attribuzione della retribuzione adeguata al principio costituzionale dell'art. 36 Cost., debba farsi riferimento all'intero trattamento retributivo, con la conseguenza che il trattamento fondamentale corrispondente alla qualifica superiore non può essere circoscritto ad un solo titolo della struttura retributiva contrattuale, come la retribuzione di posizione, peraltro, comune al primo ed al secondo livello dirigenziale e collegata ai diversi tipi di incarichi conferiti dall'azienda, in virtù della graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3, del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, in quanto, anche in difetto di adeguate motivazioni, non costituisce il trattamento retributivo complessivo che spetta al dirigente di X. livello".

2 - Il ricorso - nonostante il notevole sforzo difensivo a sostegno delle ragioni del ricorrente - non è meritevole di accoglimento.

2/a - Al riguardo si rimarca che, in materia di pubblico impiego privatizzato, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, comma 6 (nel testo sostituito, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25,



così come successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) deve essere retribuito l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica, in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. (come affermato, in particolare con riferimento alla disciplina del personale sanitario, da Corte Cost. n. 57 del 1989, Corte cost. n. 296 del 1990 e Corte Cost. n. 101 del 1995) applicabile anche al pubblico impiego senza dovere necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate (come precisato da Corte Cost. n. 115 del 2003), ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza (Corte Cost. n. 273 del 1997). Nella sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione dei cennati principi (ribaditi, in particolare, da Cass. n. 16078/2003 e Cass. n. 13877/2007) statuendo esattamente che "tenuto segnatamente conto delle modalità affatto peculiari, di conferimento dell'incarico, dettate dall'impellente esigenza di garantire la funzionalità della struttura, il rispetto dei parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza fu assicurato, senza necessità di riconoscimento anche del trattamento fondamentale corrispondente alla qualifica superiore, dalla sola attribuzione del trattamento spettante per la qualifica di appartenenza nonchè dell'emolumento connesso allo svolgimento dell'incarico": decisione a cui la Corte territoriale è pervenuta mediante un percorso motivazionale del tutto corretto anche con riferimento all'assorbente rilievo che non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost., si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost., impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati (in termini Cass. n. 16015/2007).

2/b - Pertanto, pure con riferimento agli asseriti vizi di motivazione - che, secondo il ricorrente, connoterebbero la sentenza impugnata -, vale rimarcare, a conferma del rigetto del ricorso pure sotto tale profilo, che: -) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; -) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscono al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta; -) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o dividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Napoli - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

3 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da P.N. deve essere respinto e il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.



S.I.Ve.M.P

Cassazione Civile Sentenza n. 20845/2009

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 23,00, oltre a Euro 2000,00 per onorario ed alle spese generali e agli ulteriori "oneri di legge".

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2009